



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 77 del 29/05/2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 2012, n. 813

Art. 3-ter D.Lgs. 502/1992 s.m.i. - Designazione componenti regionali Collegio Sindacale ASL BR.

L'Assessore alle Politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Costituzione, organizzazione e verifica organi Aziende ed Enti SSR", confermata dal Dirigente dell'Ufficio Rapporti Istituzionali e dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, riferisce quanto segue:

L'art. 3-ter del D.Lgs. 502/1992 s.m.i. disciplina i Collegi Sindacali delle Aziende Sanitarie Locali prevedendo, al comma 3, che "il Collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da cinque membri, di cui due designati dalla Regione, uno designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno dal Ministro della sanità e uno dalla Conferenza dei sindaci [...] I componenti del collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e giustizia, ovvero tra i funzionari del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei collegi sindacali".

L'art. 3, comma 13 dello stesso D.Lgs. n.502/92 s.m.i., inoltre, stabilisce che "Il Direttore Generale dell'Unità sanitaria locale nomina i revisori con specifico provvedimento e li convoca per la prima seduta. Il presidente del collegio viene eletto dai revisori all'atto della prima seduta".

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 768 del 14/5/2008, successivamente rettificata con Deliberazione n. 1057 del 25/6/2008, la Giunta ha designato, per un periodo di anni tre, i due componenti di propria competenza in seno al Collegio Sindacale dell'ASL BR.

Il Direttore generale pro-tempore, acquisite le ulteriori designazioni previste dalla suddetta normativa con deliberazione n. 2107 del 10/7/2008 ha provveduto alla nomina del predetto Collegio che si è insediato in data 15/7/2008 (scadenza 15/7/2011);

Considerata dunque l'avvenuta scadenza del Collegio Sindacale dell'ASL BR, per cui espressa segnalazione è pervenuta dallo stesso Direttore Generale pro-tempore con nota prot. n. 33498 del 18/5/2011, ed in ragione di quanto stabilito per la proroga degli organi amministrativi dopo la scadenza dall'art.3 della L.444/1994, in base al quale gli organi scaduti sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo, occorre provvedere alla designazione dei due componenti di competenza regionale del Collegio Sindacale della predetta ASL.

Si fa presente che il Ministero dell'Economia e Finanze ed il Ministero della Salute, ai fini della ricostituzione dei Collegi Sindacali delle Aziende Sanitarie del SSR della Regione Puglia per il prossimo triennio, hanno designato il componente di propria rappresentanza del Collegio Sindacale della ASL BR. Rispettivamente, il Ministero dell'Economia e Finanze, con nota prot. 93579 del 23/8/2011, ha designato

il Dott. Luigi Campanile, Dirigente Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Salute ed il Ministero della Salute, con nota prot. 0007130-P- del 17/10/2011, ha designato la dott.ssa Carmen Anna Monica Gianfrate.

Ai fini della legittimità della nomina, si rammenta che i componenti dei Collegi sindacali delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 4/2010 s.m.i., non possono essere rinominati o nominati per più di due mandati consecutivi e che, ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 1/2005, i Presidenti dei Collegi Sindacali delle Aziende Sanitarie sono individuati tra i componenti di nomina regionale.

Si fa presente altresì che il trattamento economico annuo lordo dei componenti dei Collegi Sindacali, i cui oneri sono a carico del bilancio dell'Azienda Sanitaria ASL BR, è fissato dall'art. 3, co. 13, del D.Lgs. 502/1992 s.m.i. "in misura pari al 10% degli emolumenti del direttore generale", mentre "al Presidente del Collegio compete una maggiorazione pari 20% dell'indennità fissata per gli altri componenti".

COPERTURA FINANZIARIA L.R. n. 28/2001 s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

Il Dirigente dell'Ufficio
Rossella Caccavo

Il presente schema di provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell'art. 4, comma 4, lettera k) della L.R. 7/1997.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Costituzione, organizzazione e verifica organi Aziende ed Enti SSR", dal Dirigente dell'Ufficio Rapporti Istituzionali e dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che quivi si intendono integralmente riportate,

- di designare, ai sensi dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i., i due componenti di competenza regionale in seno al Collegio Sindacale della ASL BR, scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, ovvero tra i funzionari del Ministero dell'Economia e delle Finanze che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti di collegi sindacali, nelle persone di:

- 1) CAFORIO Vincenzo;
- 2) PEREZ Elisa.

- di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, co.13 del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i., il Direttore Generale deve

provvedere, acquisita la designazione da parte della Conferenza dei Sindaci ASL BR, alla nomina del nuovo Collegio Sindacale che nella prima seduta deve eleggere il proprio Presidente;

- di dare atto che gli stessi Direttori Generali, preliminarmente alla nomina dei componenti designati, sono tenuti a svolgere i necessari accertamenti in merito all'insussistenza di eventuali incompatibilità nonché al possesso dei requisiti previsti per la legittimità della nomina dall'art. 28 L.R. 4/2010 s.m.i. e dall'art. 23 della L.R. 1/2005;

- di stabilire che ai componenti designati, ai sensi dall'art. 3, co. 13, del D.Lgs. 502/1992 s.m.i., spetti un trattamento economico annuo lordo - i cui oneri sono a carico del bilancio dell'Azienda Sanitaria ASL BR - pari al 10% di quello spettante al Direttore generale, incrementato per il solo Presidente con una maggiorazione pari al 20% dell'indennità fissata per gli altri componenti;

- di dare mandato all'Ufficio Rapporti Istituzionali del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica per tutti gli adempimenti conseguenti l'adozione del presente provvedimento;

- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 13/1994;

- di notificare il presente provvedimento al Servizio Personale.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Teresa Scaringi Dott. Nichi Vendola